



TRIBUNALE DI ROMA

IL PRESIDENTE

nella persona di Lorenzo Pontecorvo

ha emanato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.7782 del ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio dell'anno 2025, vertente

TRA

Avv. Ferdinando Paparatti in proprio e nella qualità ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma Via Marcello Prestinari, 15;

Avv. Vincenzo Maria Fargione, in proprio e nella qualità ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Graziano, 35;

Avv. *Parte_1* in proprio e nella qualità ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Degli Scipioni, 265

RICORRENTI

E

Controparte_1 rappresentata e difesa in forza di procura alle liti dagli Avv.ti Luca Zonetti e Monica Zappitelli ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma, Via Marziale n.27.

Controparte_2 in persona del suo amministratore unico e legale rapp.te rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Giovanni De Luca ed elett.te dom.to nel suo studio in Roma al Viale Delle Milizie n. 38

RESISTENTI

Letto il ricorso, con cui gli Avv. ti Ferdinando Paparatti, Vincenzo Maria Fargione, e *Parte_1* hanno chiesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 814 comma2 c.p.c., la liquidazione del compenso spettantegli per aver svolto la funzione di arbitri nel giudizio arbitrale tra la *Controparte_2* e *Controparte_1* rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto il riconoscimento delle spese del segretario del Collegio;

osserva

In tema di liquidazione, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale in applicazione della ultima formulazione dell'art.10 del DM n. 55 del 2014 ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l'attività prestata, e che nel caso di devoluzione della controversia ad un Collegio Arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente, ai sensi dell'art. 5 n.1) della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore, sulla base del *petitum*, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto Collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione *ex post* del valore della causa sulla base del concreto *decisum* sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.

Tenuto conto di tale principio, condiviso dal Giudicante, è da considerare che, come anche ritenuto dagli arbitri al punto 8 del Lodo, il valore della controversia è di euro 512.386,00 come da domanda formalizzata dalla *Controparte_2* non risultando peraltro un diverso valore rapportabile alla domanda proposta dalla controparte *Controparte_1* che ha dedotto una causa di nullità del contratto – accordo *inter partes* del 12.11.2008, contratto questo nemmeno prodotto;

Ciò premesso, per la determinazione del compenso degli arbitri deve applicarsi l'art. 10 co 1 d.m. n. 55/2014 e, per quanto in esso (o nella tabella n.26 cui fa riferimento) non stabilito, le ulteriori previsioni degli articoli da 4 a 11 inseriti nel “capo II) del d.m., intitolato “*disposizioni concernenti l'attività giudiziale*” (nel quale anche il 10 è inserito);

Non deve farsi riferimento ai parametri dei compensi previsti per l'attività stragiudiziale; sul punto vi è precedente di legittimità (Cass. 28.04.2022 n. 13395) che parla di rimando alle tariffe previste per l'attività stragiudiziale, ciò, però, nella vigenza del d.m. n. 140/2012 che conteneva un espresso richiamo, mentre il successivo d.m. n. 55/2014 ha diversamente disciplinato la materia.

Ne deriva che il valore del giudizio arbitrale va determinato con riferimento allo scaglione da 260.000,01 a € 520.000,00 rapportabile ad una controversia di media complessità instaurata per inadempienze contrattuali.

Conseguentemente, atteso quanto previsto dall'art. 6 Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n.55, nonché della tabella 26 dei parametri forensi allegata a tale decreto, con riferimento alle cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, e ritenuto che non vi sono ragioni per discostarsi, il compenso medio è quantificato in € 17.010,00.

Con riguardo a tale importo si ritiene di dover compensare la previsione dell'art.4 co 2 del d.m. n. 55/2014 che prevede la possibilità di aumentare il compenso del 30 % in presenza di più soggetti e la previsione dell'art. 3 del d.m. n. 61/2016, secondo il quale gli importi relativi agli emolumenti per gli arbitri vanno decurtati del 30 %.

La spesa per il Segretario costituente esborso affrontato per il funzionamento del Collegio, può essere liquidato soltanto agli arbitri e non direttamente al Segretario

(Cass. 10141/2004). Le stesse vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, in assenza di specifica documentazione, di € 2.000,00.

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare in favore degli Avv.ti Ferdinando Papparatti, Vincenzo Maria Fargione e *Parte_1* quale compenso per la funzione di arbitro espletata nel giudizio arbitrale tra la *Controparte_2* e *CP_1* [...] in liquidazione la somma, riferita a ciascuno, di € 17.010,00 e gli oneri di legge, oltre ad € 2.000,00 per le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale.

Da tali importi dovranno essere decurtati gli anticipi eventualmente già corrisposti. Quanto alle spese processuali le stesse devono essere compensate in ragione del non totale accoglimento delle domande e della effettiva complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

- a) liquida in favore degli Avv.ti Ferdinando Papparatti, Vincenzo Maria Fargione e *Parte_1* quale compenso per la funzione di arbitro espletata nel giudizio arbitrale tra la *Controparte_2* e *Controparte_1* la somma, riferita a ciascuno, di euro 17.010,00 ed oneri di legge, oltre ad euro 2.000,00 per le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale;
- b) da tali importi dovranno essere decurtati gli anticipi eventualmente già corrisposti;
- c) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Roma, 17 ottobre 2025

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo